



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 784

Prot. n. AMM 187/2021 MC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Ente Nazionale Protezione Animali ENPA Onlus e Organizzazione Internazionale Protezione Animali OIPA Italia ODV c/Provincia autonoma di Trento e altri - Ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione, della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 55 dd. 16 aprile 2021. - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento all'avv. Lucia Bobbio e avv. Marialuisa Cattoni dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. Paolo Stella Richter di Roma (CIG Z0231B85B4).

Il giorno **14 Maggio 2021** ad ore **14:47** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

"In data 29 aprile 2021 è stato notificato a questa Provincia ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato promosso dalle Associazioni Ente Nazionale Protezione Animali ENPA Onlus e Organizzazione Internazionale Protezione Animali OIPA Italia ODV contro la Provincia e con notifica al Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Interno, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero della Salute e Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale, per l'annullamento e/o la integrale riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 55 dd. 16 aprile 2021 in materia di incolumità e pubblica sicurezza.

Non apparendo fondati i motivi che stanno alla base del ricorso in appello, considerata la delicatezza, importanza, specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente impossibilità di assicurare con i legali interni dell'Avvocatura della Provincia una difesa completa e adeguata in considerazione della carenza di organico, dell'elevato carico di lavoro del legale incaricato e complessivo della struttura, della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e dell'interesse pubblico ad una difesa piena; considerato che la presente controversia richiede il possesso di qualificate competenze, alta specializzazione professionale, profonda conoscenza e padronanza delle materie trattate e dell'ordinamento provinciale, risultando connessa all'esercizio di pubblici poteri e comportando la risoluzione di complesse questioni con valenza istituzionale; considerati altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, il carattere fiduciario dell'incarico, il diritto costituzionale ad una difesa piena ed effettiva, il preventivo dell'avvocato sulla base dei parametri, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione vista anche l'istanza di sospensione cautelare proposta da parte appellante, si ritiene opportuno e necessario resistere avanti al Consiglio di Stato, occorrendo anche mediante proposizione di ricorso in appello incidentale, affidando la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avv.ti Lucia Bobbio e Marialuisa Cattoni dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. prof. Paolo Stella Richter dello Studio Legale prof. avv. Paolo Stella Richter di Roma, Viale Mazzini n. 11 al fine di garantire continuità nella difesa dell'ente su questa tematica di grande rilievo, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo.

L'avv. Paolo Stella Richter ha inviato il proprio preventivo, dd. 12.05.2021, sulla base dei parametri accettati che prevede un costo complessivo di Euro 10.802,00 oltre accessori (rimborso spese forfettarie 15%, CNPA 4%, IVA 22%) per un importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento, pari ad Euro 15.761,42 =.

Si propone altresì di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito".

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, alle indicazioni operative n. 3/2012, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017; il promemoria interno di data 23 maggio 2019, ID 377421775;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);

- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visti gli artt. 24, 97, 98, 111, 113, 116, 117 della Costituzione;
- visto l'art. 6 della Convenzione europea di diritti dell'uomo;
- vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'art. 10, lett. d);
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), ed in particolare l'art. 12 ter, commi 3 e 3-bis;
- visti gli artt. 7 e 8 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), così come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- visti gli artt. 1710 e ss., 2222 e ss., 2229 e ss. del Codice Civile;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visti l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- viste le Linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24 ottobre 2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;
- visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15 dicembre 2017;
- viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;
- vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet, prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
- visto il codice deontologico forense, ed in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
- viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di

data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il promemoria interno di data 26 maggio 2017, ID 276820585; il promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018; la nota di data 28 dicembre 2018, prot. n. 787956; la disposizione di servizio di data 19 luglio 2019; la circolare prot. n. 396117 di data 20 giugno 2019; la circolare di data 7 luglio 2020; la circolare prot. n. 405235 di data 13 luglio 2020 e le disposizioni di servizio ivi richiamate;

- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato, che rende assolutamente non possibile una difesa interna completa ed adeguata, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive, risultando connesse all'esercizio di pubblici poteri, a questioni di valenza istituzionale, nonché alla tutela di interessi generali della Provincia, comportano prestazioni collegate all'abilità del prestatore d'opera e che la complessa controversa richiede particolare impegno, elevate conoscenze, nonché elevata esperienza professionale;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi particolarmente rilevante e complesso, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, 25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915, 5 maggio 2017, n. 652, 19 aprile 2019, n. 558 e 28 agosto 2020, n. 1292, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22;
- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice Smart CIG Z0231B85B4;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di resistere, per le motivazioni in premessa, occorrendo anche con proposizione di ricorso in appello incidentale, nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato notificato alla Provincia il 29.4.2021 e promosso dalle Associazioni Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A. ONLUS e Organizzazione Internazionale Protezione Animali OIPA ODV contro la Provincia autonoma di Trento, dandone notizia al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, Ministero della Salute e ISPRA, per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 55 del 16 aprile 2021 in materia di incolumità e pubblica sicurezza;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avv.ti Lucia Bobbio e Marialuisa Cattoni dell'Avvocatura della Provincia e all'avv. Prof. Paolo Stella Richter dello Studio Legale prof. avv. Paolo Stella Richter di Roma, Viale Mazzini n. 11, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma;

- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 4) di impegnare la somma complessiva di Euro 15.761,42=, sulla base del preventivo di spesa dell'avv. Prof. Paolo Stella Richter sul capitolo 151750-003 dell'esercizio finanziario 2021;
- 5) di dare atto che ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio è assegnato il seguente codice Smart CIG Z0231B85B4.

Adunanza chiusa ad ore 16:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper